

REGNO D'ITALIA.

Milano 17 Agosto 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DEL DIPARTIMENTO STESSO.

All'effetto che i Comuni non abbiano d'ora in avanti a soffrire ritardo, o disturbi nelle esazioni de' loro crediti per frutti de' censi, livelli, decime, capitali, e fitti scaduti, che siano certi nel titolo, nella quantità, ed ineccepibili per qualsivoglia ragione possa addursi in contrario, la Direzione generale dell'Amministrazione dei Comuni considerando il favore, che presta l'articolo 1134 del Codice Napoleone ove dice, che *le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro, che le hanno fatte, e devono essere eseguite di buona fede*, ha con approvazione di S. E. il Sig. Ministro dell'Interno determinato, che quindi innanzi i Comuni ne' contratti da stipularsi producenti delle riscossioni in danaro o annuali, od anche di un solo versamento, come sono gli affitti, i livelli, i censi, le vendite, e simili, esprimano nel capitolo a carico del debitore la condizione di dover fare li pagamenti al Ricevitore del Comune ai tempi convenuti, sotto gli obblighi, e privilegi, e negli stessi modi della imposizione diretta, a termini della Legge 22 Marzo 1804.

In corrispondenza de' suddetti obblighi da imporsi ai debitori verso i Comuni, dovendo necessariamente ob-

obbligarsi li Ricevitori, e loro Sicutà ad esigere le partite de' suddetti debitori nel modo stesso che sono obbligati all' esigenza delle imposte tanto reali, che personali, e cogli stessi privilegi, avranno perciò cura le Amministrazioni Municipali nel caso di rinnovazione de' contratti delle Ricevitorie di inchiudere nel contratto il seguente capitolato.

Sarà obbligato il Deliberatario, e sua Sicutà all' esigenza di tutte le partite di que' debitori verso il Comune, li quali ne' relativi contratti si sono obbligati di fare li convenuti pagamenti in mano del Ricevitore Comunale, sotto gli obblighi, e privilegi dell' imposizione diretta, a termini della Legge 22 Marzo 1804, e per le quali partite gli verrà consegnato il corrispondente quinternetto di scossa, obbligandosi a rispondere delle medesime sotto la legge dello scosso, o non scosso.

In forza di questa disposizione, alla quale dovranno le Amministrazioni suddette esattamente attenersi, passando in iscossa al rispettivo Ricevitore i loro capi d' entrata, e crediti *a scosso*, o *non scosso*, come già praticasi senza questo privilegio, potranno le medesime assicurarsi la pronta percezione del loro avere a' tempi stabiliti, evitando in tal modo le contenzioni giudiziarie, e le spese che talvolta debbono sopportare.

Siccome poi alcuni contratti di Ricevitorie per l'entrante triennio sono già stati approvati, così dovranno a questi aggiungere l'obbligo suddetto con carta addizionale, qualora il contratto fosse già stipulato.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

N° 117. -

Sto. li. 30 7600 1810.

2^{to}
Agli atti per decisione - -